



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.76 del 7.11.2000.-Il presente testo aggiornato è coordinato con le modifiche successivamente introdotte con la deliberazione della Commissione straordinaria n.96 del 24.8.2004 e con la deliberazione della Commissione straordinaria n. 16 del 10/02/2005 .-

Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30 luglio 2020

- I n d i c e -**Parte I**

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

Premessa

- Art. 1 Domanda e modalità di presentazione della stessa
- Art. 2 Posteggi
- Art. 3 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione
- Art. 4 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

(Aree di tipo A)

- Art. 5 Definizione ed ambito di applicazione
- Art. 6 Individuazione delle aree
- Art. 7 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18
- Art. 8 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 9 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione
- Art.10 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.11 Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18

Capo II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato

(Aree di tipo B – Mercatino Settimanale)

- Art.12 Aree destinate al commercio su aree pubbliche
- Art.13 Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologie
- Art.14 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18
- Art.15 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.16 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione
- Art.17 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli temporaneamente non occupati dal titolare della concessione
- Art.18 Computo delle presenze
- Art.19 Normativa igienico – sanitaria
- Art.20 Decadenza e revoca della autorizzazione
- Art.21 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- Art.22 Durata delle concessioni
- Art.23 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art.24 Norme in materia di funzionamento del mercato
- Art.25 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante

(Aree di tipo C)

- Art.26 Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante
- Art.27 Rilascio nulla osta di cui all'art.2 comma 8 della L.R. 18/95
- Art.28 Tempo di sosta consentito
- Art.29 Limitazione e divieti per l'esercizio di attività
- Art.30 Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

Capo IV*Fiere – Mercato e /o Sagre*

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

- Art.31 Definizione
- Art.32 Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre
- Art.33 Domande e assegnazione dei osteggi delle fiere – mercato
- Art.34 Vendita a mezzo di veicoli
- Art.35 Normativa igienico – sanitaria
- Art.36 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art.37 Norme in materia di funzionamento delle fiere

Capo V*Autorizzazioni temporanee
e mercati straordinari*

- Art.38 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
- Art.39 Coordinamento delle attività e dei progetti
- Art.40 Mercati straordinari
- Art.41 Commercio nell'area di pertinenze di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali
- Art.42 Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico
- Art.43 Disciplina transitoria per la regolarizzazione del mercatino settimanale
- Art.44 Vigilanza e sanzioni
- Art.45 Norme finali

Parte I

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

Premessa

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche intendendo con tale definizione la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) *su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;*
- b) *su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni la settimana indicati dall'interessato;*
- c) *su qualsiasi area, purché in forma itinerante.*

Art.1

Domanda e modalità di presentazione della stessa

Il richiedente deve indicare nella domanda il tipo di attività corrispondente ai settori merceologici e relativi raggruppamenti di prodotti omogenei previsti dall'allegato unico alla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28, per la quale richiede l'autorizzazione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio di commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.

La domanda formulata in carta legale, deve contenere una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 403/98 attestante:

- a) Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;

- c) Numero e data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (solo per il settore alimentare) con la indicazione delle tabelle merceologiche e/o categorie delle stesse per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione ovvero con la indicazione dei relativi raggruppamenti merceologici previsti dalla l.r. 28/99;
- d) Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art.2

Posteggi

Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal funzionario responsabile, con carattere di pluriennialità, per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché, l'area privata, di cui il Comune abbia disponibilità, data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione assume carattere occasionale limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

Art.3

Rilascio del provvedimento relativo alla concessione

L'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche in via temporanea, la concomitante occupazione di spazi, deve essere corredata da un disciplinare recante tutti gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

Art.4

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche nei casi di seguito riportati:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto stabilito nel disciplinare di cui al precedente articolo;

- b) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare; non rilevano ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, le assenze dovute a malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentate.

La decadenza di cui alla lettera c) opera anche nel caso di non utilizzo del posteggio per un numero di giorni superiore al totale del numero dei giorni di attività possibile nel corso di tre mesi, in relazione al tipo di autorizzazione posseduta.

Nel caso di attività stagionale, il mancato utilizzo si configura allorché l'assenza dall'attività superi di $\frac{1}{4}$ il totale delle presenze richieste per lo svolgimento della stessa;

L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza, nonché il mancato utilizzo nei termini, dichiara la decadenza dalla concessione dandone immediata comunicazione all'interessato.

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana

(Aree di tipo A)

Art.5

Definizione ed ambito di applicazione

Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree, date in concessione pluriennale, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato ovvero singolarmente individuate nel territorio comunale, utilizzate quotidianamente dai titolari durante tutta la settimana.

Art.6

Individuazione delle aree

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale è individuata l'ampiezza, la superficie complessiva nonché le aree destinate all'esercizio del commercio di cui al precedente articolo. Al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, ogni quadriennio, tali criteri, possono essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza, alla densità della rete distributiva e alla dinamica della domanda.

Art.7

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 Marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda. Nel caso di non disponibilità del posteggio, l'autorizzazione può essere rilasciata per un'area similare nell'ambito dello stesso mercato.

Non è data facoltà di diniego dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio per la cui occupazione è stata proposta l'istanza.

Nell'ambito di una stessa fiera o mercato ciascun operatore può essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, impresa individuale o società, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, risulti essere già titolare di più posteggi nell'ambito della stessa fiera o mercato.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, redatta su apposito modello disponibile presso l'ufficio Attività Produttive del Comune, deve contenere i dati anagrafici del richiedente nonché gli estremi d'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, ove richiesta, e il relativo raggruppamento merceologico.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della istanza. Per definire l'ordine di priorità a parità di data di presentazione delle istanze, si terrà conto del carico familiare e, in caso di ulteriore parità, della anzianità del richiedente. Hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari di autorizzazione di cui

alla l. 19 maggio 1976, n. 398 convertita ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. c) della L.R. 18/95.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18.

Art.8

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello di spedizione delle stesse, e, a parità di data, in relazione all'anzianità della autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.20 della L.R. 10/91.-

E' consentita, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art.9

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta, ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, di proprietà del concessionario, o per quelli non ancora assegnati.

Nel caso di aree poste all'interno di mercati, ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge Regionale 1 Marzo 1995 n°18, il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è prioritariamente assegnato ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della citata legge, e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di cui trattasi. A parità di presenze, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

Art.10

Criteri di assegnazione giornaliera dei

posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi, situati sia all'interno che all'esterno del mercato, viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) Anzianità di autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o della denuncia d'inizio di attività;
- b) Sorteggio.

Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualifica di agricoltore rilasciata in data non anteriore ad un anno.

Art.11

Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18

Tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale 1 Marzo 1995 n° 18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge.

Capo II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato

(Aree di tipo B – Mercatino Settimanale)

Art.12

Aree destinate al commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

Art.13

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Con successivo provvedimento della Giunta Comunale sarà individuata la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e l'ampiezza complessiva, espressa in metri quadri, nonché il numero totale di posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63 per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art.1 comma 2 lett. b) della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, nel territorio comunale.

Nell'ambito del mercato saranno individuate e distinte le seguenti aree:

- a) alimentare;
- b) non alimentare;
- c) produttori agricoli.

Nella planimetria allegata al provvedimento della Giunta Comunale dovranno essere indicati:

- a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono indicati i singoli posteggi.

Non è ammessa l'ubicazione del mercato su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

Presso l'ufficio Attività Produttive deve essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria del mercato.

Art.14

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18

(Testo quale risulta integrato con deliberazione della Commissione straordinaria n. del)

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma III della L.R. 18/95 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda, o in mancanza, di altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato.

Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggio nell'ambito del mercato e dell'area di cui all'art. 13.

Al di fuori della procedura di regolarizzazione prevista nei commi da 1 a 14 del successivo art.43, non è comunque consentita l'assegnazione di un posteggio del

settore "alimentare", anche se disponibile, per esercitarvi il commercio di prodotti del settore "non alimentare" o la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di "imprenditori agricoli".- Al pari non è consentita l'assegnazione di un posteggio del settore "non alimentare", anche se disponibile, per esercitarvi il commercio di prodotti del settore "alimentare" o la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di "imprenditori agricoli", né l'assegnazione di un posteggio del settore degli "imprenditori agricoli", anche se disponibile, per esercitarvi il commercio di prodotti del settore "alimentare" (anche nel caso di commercio di prodotti ortofrutticoli) o "non alimentare".- I divieti di cui al presente comma si applicano anche alla procedura prevista dal comma 15 del successivo art.43.-

Nell'ambito del mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione non si applica a coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della L.R. 18/95, fossero già titolari di più posteggi. Qualora nell'ambito del mercato esistano posteggi non occupati, la richiesta di trasferimento del titolare di un posteggio è accolta solo se, alla data di presentazione dell'istanza, con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di concessione del posteggio in questione.

Art.15

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello di spedizione delle stesse, e, a parità di data, in relazione all'anzianità della autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.20 della L.R. 10/91.

E' consentita, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art.16

Criteria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13 comma III della L.R. 18/95, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo, se noto, di non utilizzazione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma II, lett. c) della L.R. 18/95, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Più alto numero di presenze nel mercato;
- b) Maggiore anzianità di esercizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione al registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata a seguito di conferimento o acquisto di azienda, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;
- c) Maggiore anzianità di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, ove richiesto.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari, avviene a seguito di sorteggio da effettuarsi in presenza di un agente del Corpo di Polizia Municipale, all'uopo designato.

Art.17

Criteria di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli temporaneamente non occupati dal titolare della concessione

L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli, temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, per il solo periodo di non occupazione, avviene sulla base dei criteri di priorità indicati all'art. 10 del presente regolamento.

Art.18

Computo delle presenze

Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate anche tutte le presenze ai sorteggi cui non è conseguita la contestuale assegnazione.

Art.19

Normativa igienico - sanitaria

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione da contaminazioni esterne. I prodotti alimentari devono essere conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali nonché dei decreti assessoriali vigenti, anche in relazione alle caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercito mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ad eccezione dei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite dalle norme vigenti.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, esercito in forma itinerante, è vietato, ad eccezione dei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi caratteristiche all'uopo stabilite.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercito nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Tale forma di commercio, deve essere esercito nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art.20

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio.

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) decadenza dal posteggio;
- b) cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio, qualora per l'esercizio dell'attività ne sia richiesta l'iscrizione.

Art.21

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico dell'amministrazione comunale. In tal caso il concessionario del posteggio ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, purchè non assegnati, a condizione che non sia stata presentata domanda di autorizzazione per lo stesso posteggio, oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, atteso che, in tale ipotesi, la sostituzione non comporta alcuna modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato, non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercire l'attività nell'area che ritiene più adatta alle proprie esigenze, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei vincoli di carattere storico – paesaggistico nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

La revoca dal posteggio può avere carattere di temporaneità (ad esempio in occasione di lavori o altre evenienze di pubblico interesse); venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio, è fatto obbligo per il comune di ripristinare la condizione originaria.

Art.22

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art.23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia e del regolamento comunale.

Per il mercato settimanale potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...); tale tassa potrà essere altresì comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani giornaliera.

Art.24

Norme in materia di funzionamento del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi connessi.

La vigilanza sul rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività del mercato compete alla Polizia Municipale.

La vigilanza sul rispetto delle norme igienico – sanitarie è demandata agli organi di polizia di cui sopra, nonché agli organi di vigilanza della A.S.L. territorialmente competente.

E' compito del Corpo di Polizia Municipale, in raccordo con l'Ufficio Attività Produttive, organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area di mercato.

Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci, dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.

I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi ad esercizi commerciali o a private abitazioni.

Le tende di protezione del banco di vendita, debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2 nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

E' consentito l'uso di apparecchi sonori per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari,

semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore è considerato assente, con conseguente perdita del diritto all'ammissione al posteggio, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive, dovrà, sentite le organizzazioni di categoria essere programmato per tempo.

L'assenza dell'operatore nel mercato, a seguito dello spostamento della giornata, non rileva ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art.25

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Ai sensi degli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R. 18/95, l'orario di vendita è stabilito dal sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) inizio delle vendite non prima delle ore otto;
- b) fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 18/95, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato; non possono essere stabiliti giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base dei settori merceologici e/o raggruppamenti di prodotti omogenei prevalenti, fatte salve le consuetudini.

Il Sindaco provvede altresì a stabilire deroghe ai normali orari di vendita, in conformità alle norme vigenti in materia.

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante

(Aree di tipo C)

Art.26

Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino, conseguito secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Art.27

Rilascio nulla osta di cui all'art. 2 comma 8 della L.R. 18/95

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio di nulla osta previsto dall'art. 2 comma 8 della L.R. 18/95. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del citato nulla osta, la disciplina dello stesso è prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e dalla L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

L'operatore che intende ottenere tale nulla osta deve formulare apposita istanza, a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.

Il nulla osta rilasciato dal comune ha validità per il tempo in esso indicato e deve recare le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e i divieti di cui all'art. 8 comma 3 della legge 1 marzo 1995 n. 18.

Art.28

Tempo di sosta consentito

I titolari di autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e, i produttori agricoli di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della stessa, che esercitano la

vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, possono sostare nello stesso punto fino a quando non si presenti altro operatore e comunque entro un massimo di quattro ore. Al termine della suddetta sosta (per sopraggiunto altro operatore o per raggiunto limite di quattro ore) i titolari suddetti devono obbligatoriamente spostarsi, con il divieto del riposizionamento nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Non è consentita all'operatore la disposizione dei prodotti posti in vendita lungo la strada, essendo consentita la sosta esclusivamente con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art.29

Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre limiti e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante, per motivi di viabilità, per motivi igienico sanitari o per ragioni di pubblico interesse.

Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato settimanale è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, come modificato e integrato dalla L.R. 28/99.

Art.30

Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

Il Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.8, comma 2, della L.R. 18/95 e, dell'art. 10 della stessa, nonché dell'art. 12 della L. 28/99, stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Il Sindaco può opportunamente differenziare gli orari di vendita del commercio in forma itinerante e quelli del commercio in sede fissa.

Capo IV

Fiere – Mercato e /o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

Art.31

Definizione

Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate.

Possono essere istituite fiere – mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art.32

Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

Una parte di tali aree e, nel caso di fiere – mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinati settori merceologici o raggruppamenti di prodotti omogenei.

Art.33

Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere – mercato

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera – mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18, almeno 60 giorni prima della fiera.

La concessione di un posteggio che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, ha validità solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima dell'inizio.

Le aree su cui si svolgono fiere – mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera – mercato, essi potranno essere assegnati a qualunque operatore, purché iscritto

al R.E.C., se richiesto, nonché ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:

Più alto numero di presenze nella fiera – mercato considerata;

Maggiore anzianità nell'inizio attività, comprovata dalla data di iscrizione al registro delle imprese;

Sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente; il posteggio viene in tal caso assegnato ad altro operatore, presente, inserito nell'apposita graduatoria degli esclusi in precedenza.

Gli operatori inseriti in graduatoria e presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del computo delle presenze, anche se non risultino essere assegnatari di posteggio.

I posteggi che dovessero risultare ancora vacanti, a seguito di esaurimento della graduatoria, sono assegnati secondo i criteri di cui al comma 4 lett. a, b e c del presente articolo.

Art.34

Vendita a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art.35

Normativa igienico - sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le norme igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia.

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. 18/95, modificate e integrate dalla L.R. 28/99.

L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, per quanto di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di

garantire il rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

Art.36

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed applicate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art.37

Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'A.S.L.

Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area nella quale insiste la fiera.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrai, ingressi a negozi o a private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2 nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e

tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla quiete pubblica.

E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione.

Capo V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art.38

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art.4 comma 5 della L.R. 18/95). L'autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino iscritti nel registro esercenti il commercio, ove previsto, e nei limiti dei posteggi all'uopo istituiti.

Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, nonché quale strumento di promozione del commercio su aree pubbliche.

Il rilascio di autorizzazioni temporanee può essere limitato a determinati settori merceologici.

Il numero dei posteggi disponibili e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori merceologici ammessi, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione dei progetti di cui all'articolo seguente.

Art.39

Coordinamento delle attività e dei progetti

E' condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del comune, di specifici progetti nei quali siano evidenziati:

- le finalità dell'iniziativa;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Qualora l'ufficio competente non provveda al rilascio delle autorizzazioni temporanee con la indicazione della data di scadenza, il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla L.R. 18/95 sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempreché iscritti nel Registro degli Esercenti il Commercio, ove richiesto.

Art.40

Mercati straordinari

L'effettuazione dei mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato straordinario.

Art.41

Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali

Quando per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, il rilascio della relativa

autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano previamente ottenuto la concessione per l'occupazione dello spazio, ovvero abbiano ottenuto il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, conseguita attraverso regolare bando di gara.

Art.42

Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico

Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposta alla struttura.

Art.43

Disciplina transitoria per la regolarizzazione del mercatino settimanale

(Testo quale risulta sostituito con deliberazione della Commissione straordinaria n.96 del 24/08/2004)

1. Ai sensi dell'art.8 bis della L.R. n.18/95, hanno diritto prioritario al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lett. b) della stessa legge, relativamente al mercatino settimanale formalmente istituito con la deliberazione della Giunta comunale n.25 dell'1.3.2001, e successive modifiche e integrazioni, gli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale e che:

- a) Siano in possesso dei requisiti di legge.-
- b) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera a), che svolgono attività nel mercatino settimanale di Misilmeri con decorrenza anteriore alla data del 21.9.1994.-

2. Hanno diritto prioritario al rilascio dell'autorizzazione indicata nel precedente comma 1 anche gli operatori che esercitano l'attività commerciale nel mercatino suddetto e che:

- a) Siano subentrati nella gestione o nella proprietà dell'azienda/ramo d'azienda di soggetti che avevano diritto ad essere regolarizzati ai sensi dell'art.8 bis della L.R. n.18/95 e del precedente comma 1.-
- b) Siano in possesso dei requisiti di legge.-
- c) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera a), che gli operatori ai quali sono subentrati svolgevano attività nel mercatino settimanale di Misilmeri con decorrenza anteriore alla data del 21.9.1994.-

- d) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera b), di essere subentrati nella gestione proprietà dell'azienda/ramo d'azienda.-

3. E' riconosciuto il diritto prioritario ad ottenere l'autorizzazione indicata nel precedente comma 1, entro i limiti indicati nel successivo comma 7, anche agli operatori che esercitano l'attività commerciale nel mercatino suddetto e che:

- a) Siano in possesso dei requisiti di legge.-
- b) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera c), di svolgere attività nel mercatino settimanale di Misilmeri da almeno sei mesi prima della data del provvedimento di approvazione del presente articolo riformulato.-
- c) Dimostrino, attraverso idonea documentazione, indicata al successivo comma 9, lettera a.2), di aver pagato tutte le relative tasse per l'occupazione del suolo pubblico sin dall'inizio della loro attività nel mercatino, ovvero, nel caso le tasse predette siano state pagate in maniera incompleta o non siano state pagate, si impegnino a pagare, prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione indicata al precedente comma 1, tutte le tasse arretrate dovute per l'occupazione del suolo pubblico.- Nel caso di sub ingresso le tasse devono essere state pagate, o dovranno essere comunque pagate, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività nel mercatino da parte dell'occupante originario.- Le tasse arretrate dovute sono calcolate con la stessa metodologia utilizzata per i pagamenti già effettuati dagli altri operatori negli anni precedenti.- Qualsiasi diverso sistema di calcolo può essere applicato, ove necessario, soltanto a decorrere dalla data di rilascio delle autorizzazioni indicate nel precedente comma 1.-

4. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione gli interessati debbono presentare apposita richiesta, a seguito della pubblicazione di specifico avviso da parte del Comune.- L'avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del servizio attività produttive per un periodo comunque non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli interessati - la maggior parte dei quali risiedono in altri Comuni - attraverso un congruo lasso di tempo, di poter prenderne visione e produrre la relativa richiesta e la documentazione a corredo.- Le richieste di rilascio

dell'autorizzazione possono essere presentate, oltre che a mezzo raccomandata A.R., anche direttamente all'ufficio protocollo del Comune, atteso che le particolari procedure previste nel presente articolo non trovano riscontro nelle disposizioni – che devono essere considerate pertanto inapplicabili – concernenti le procedure ordinarie per il rilascio delle autorizzazioni contenute nell'art.5 della L.R. n.18/95.-

5. Per individuare i soggetti aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione, sarà formulata, a cura del responsabile del servizio, un'apposita unica graduatoria, tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a) Nella prima parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 1 e già titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Misilmeri tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, per l'occupazione di spazio nel mercatino - successivamente ritirate dal Comune stesso - nonché i soggetti indicati al precedente comma 2, che sono subentrati a operatori titolari di dette autorizzazioni e che hanno prodotto copia del formale atto di subentro, con firme autenticate dal notaio.-
- b) Nella seconda parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 2, che sono subentrati a soggetti titolari delle autorizzazioni indicate alla precedente lettera a), e che hanno prodotto, in luogo del formale atto di subentro, l'altra documentazione dimostrativa prevista dal presente articolo.-
- c) Nella terza parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 1, che non sono mai stati titolari delle autorizzazioni indicate alla precedente lettera a) del presente comma.-
- d) Nella quarta parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 2, che sono subentrati a soggetti non titolari delle autorizzazioni indicate alla precedente lettera a) del presente comma, e che hanno prodotto copia del formale atto di subentro, con firme autenticate dal notaio.-
- e) Nella quinta parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 2, che sono subentrati a soggetti non titolari delle autorizzazioni indicate alla precedente lettera a) del presente comma, e che hanno prodotto, in luogo del formale atto

di subentro, l'altra documentazione dimostrativa prevista dal presente articolo.-

- f) Nella sesta parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 3 che hanno dimostrato di aver pagato, anche in parte [ma si sono impegnati a pagarle nei termini indicati al precedente comma 3, lettera c)], le tasse per l'occupazione del suolo pubblico.-
- g) Nella settima e ultima parte della graduatoria dovranno essere inseriti i soggetti indicati al precedente comma 3 che non hanno dimostrato di aver pagato, neppure in parte, le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, ma si sono impegnati a pagarle nei termini indicati al precedente comma 3, lettera c).-

6. Per ciascuna delle categorie di soggetti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), del precedente comma 5, si terrà conto nel redigere la graduatoria della maggiore anzianità di occupazione del posteggio desumibile dalla documentazione, che costituirà titolo di precedenza, nonché dei seguenti altri criteri:

- a) Per i soggetti indicati al precedente comma 2, l'anzianità di occupazione del posteggio dovrà essere valutata con riferimento all'anzianità di occupazione degli operatori originari ai quali i soggetti stessi sono subentrati.- Nel caso di più subentri rispetto a un operatore originario, dovrà farsi comunque sempre riferimento all'anzianità di occupazione dell'operatore originario.-
- b) Per i soggetti indicati al precedente comma 3 - fermo restando il possesso del requisito di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, dal quale non può prescindere - l'anzianità di occupazione dovrà essere valutata, nel caso dimostrino, attraverso la documentazione idonea indicata al successivo comma 9, lettera b), di essere subentrati ad altri operatori, con gli stessi criteri di cui alla superiore lettera a) del presente comma, a condizione che siano rispettati gli obblighi, relativi al pagamento della TOSAP, indicati alla lettera c) del medesimo precedente comma 3.-
- c) In caso di identica anzianità di occupazione del posteggio, si dovrà fare riferimento al maggiore carico familiare ai fini fiscali dichiarato dal richiedente, che costituirà titolo di precedenza.- In caso di identica anzianità di occupazione del posteggio e di identico carico

familiare, si dovrà fare riferimento alla maggiore età del richiedente, che costituirà ulteriore titolo di precedenza.-

7. Avranno diritto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lett. b), della L.R. n.18/95, soltanto coloro i quali saranno utilmente collocati in graduatoria sino alla concorrenza del numero complessivo dei posteggi istituiti nel mercatino, fatto salvo lo scorrimento della graduatoria stessa per rinunce o per altre cause.-

8. La graduatoria di cui ai precedenti commi dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi, previa formale approvazione da parte del responsabile del servizio interessato.-

9. Per documentazione idonea a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate ai precedenti commi 1, 2 e 3, deve intendersi:

a) per la documentazione richiamata nella lettera b) del precedente comma 1, nella lettera c) del precedente comma 2 e (relativamente al pagamento della TOSAP) nella lettera c) del precedente comma 3

a.1) titolarità di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Misilmeri tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, per l'occupazione di spazio nel mercatino, successivamente ritirate dal Comune stesso;

e/o

a.2) ricevute o attestazioni di pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico relativa al mercatino settimanale, rilasciate dal Comune di Misilmeri o dalla società di gestione del relativo servizio di riscossione.-

b) per la documentazione richiamata nella lettera d) del precedente comma 2 e (relativamente alla dimostrazione del subentro) nella lettera b) del precedente comma 6

- formale atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda/ramo d'azienda con firme autenticate dal notaio, contenente il riferimento al posteggio nel mercatino del Comune di Misilmeri.- In assenza di tale atto, dichiarazione resa dal cedente o dagli eredi di quest'ultimo, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalla quale si evinca l'epoca della cessione è che la stessa è realmente avvenuta.- In caso di subentro nella proprietà per successione ereditaria deve essere presentata la dichiarazione di successione o una dichiarazione

sostitutiva resa da uno degli eredi, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000.- Ove non sia possibile produrre alcuno dei documenti predetti, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa congiuntamente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, da almeno n.3 (tre) operatori del mercatino appartenenti esclusivamente alle categorie di soggetti indicati alla lettera a) del precedente comma 5, dalla quale si evinca l'epoca della cessione e che la stessa è realmente avvenuta.-

c) per la documentazione richiamata nella lettera b) del precedente comma 3

- documenti dai quali possa desumersi, inequivocabilmente, la data di decorrenza dell'occupazione del posteggio del mercatino del Comune di Misilmeri.- I censimenti effettuati dal Corpo di polizia municipale negli anni 1996 (effettuato il 30.10.1996) e 2000 (effettuato il 30.3.2000), agli atti del Comune, costituiscono a tutti gli effetti documenti validi per dimostrare tale decorrenza.- Gli interessati potranno fare riferimento a tali censimenti all'atto della richiesta di rilascio dell'autorizzazione.- Per tutti coloro che faranno riferimento a uno dei censimenti predetti, sarà considerata come data di decorrenza dell'occupazione, ove non altrimenti dimostrata, quella di effettuazione del relativo censimento e, quindi, o il 30.10.1996 o il 30.3.2000.- Le ricevute/attestazioni di pagamento di cui alla lettera a.2) del presente comma, sono comunque la fonte documentale più appropriata per dimostrare la decorrenza dell'occupazione del posteggio.- Ove non risulti possibile dimostrare in altro modo la data di decorrenza dell'occupazione del posteggio, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa congiuntamente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, da almeno n.3 (tre) operatori del mercatino appartenenti esclusivamente alle categorie di soggetti indicati alla lettera a) del precedente comma 5.- Da tale ultima dichiarazione deve evincersi che l'interessato svolge attività nel mercatino da almeno sei mesi prima della data del provvedimento di approvazione del presente articolo riformulato; nel caso in questione sarà

considerata come data di decorrenza dell'occupazione (uguale quindi per tutti coloro che dovessero presentare questo tipo di dichiarazione) quella corrispondente al giorno immediatamente precedente l'inizio del predetto periodo di sei mesi.-

10. Per dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate nei precedenti commi, è comunque ammessa la presentazione, oltre che della documentazione elencata nel precedente comma 9, di qualsiasi altro documento che consenta di accertare, inequivocabilmente, la effettiva sussistenza del relativo requisito.- Gli interessati potranno anche astenersi dal presentare la documentazione necessaria, o parte di essa, ove tale documentazione sia già in possesso del servizio attività produttive e ciò venga fatto rilevare espressamente nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione.-

11. I singoli posteggi saranno assegnati a ciascuna delle categorie di soggetti utilmente inclusi in graduatoria, indicate al precedente comma 5, dopo la scadenza del periodo di pubblicazione indicato al precedente comma 8, con il seguente metodo:

a) Soggetti indicati al precedente comma 5, lettera a)

Mediante abbinamento, non tenendo conto della collocazione in graduatoria, del numero progressivo più basso dei posteggi, risultante dall'ultima planimetria del mercatino formalmente approvata, al numero progressivo più basso delle ex autorizzazioni ritirate, alle quali hanno fatto riferimento gli interessati.- In pratica e a puro titolo di esempio: il posteggio n.1 sarà assegnato al titolare (o al subentrante con atto formale) dell'ex autorizzazione ritirata n.1, ovvero, se il titolare di tale ex autorizzazione n.1 non è più presente nel mercatino (e non risultino subentranti), al titolare dell'ex autorizzazione ritirata n.2 (o al subentrante con atto formale); in tale ultima eventualità il posteggio n.2 sarà quindi assegnato al titolare dell'ex autorizzazione n.3 (o al subentrante con atto formale), ovvero, se anche il titolare di tale ex autorizzazione n.3 non è più presente nel mercatino (e non risultino subentranti), al titolare dell'ex autorizzazione ritirata n.4 (o al subentrante con atto formale); analogo procedimento sarà via via seguito sino all'abbinamento di tutte le ex autorizzazioni ritirate e i cui titolari sono ancora presenti nel mercatino.-

b) Soggetti indicati al precedente comma 5, lettera b)

Mediante abbinamento, non tenendo conto della collocazione in graduatoria, del numero progressivo più basso dei posteggi, relativamente a quelli rimasti liberi dopo aver completato la procedura di cui alla lettera a) del presente comma, al numero progressivo più basso delle ex autorizzazioni ritirate e alle quali hanno fatto riferimento i subentranti che hanno prodotto, in luogo del formale atto di subentro, l'altra documentazione dimostrativa prevista dal presente articolo (il sistema di abbinamento è analogo a quello descritto alla precedente lettera a) del presente comma).-

d) Soggetti indicati al precedente comma 5, lettera c), d), e), f), g)

Mediante abbinamento del numero progressivo più basso dei posteggi, relativamente a quelli rimasti liberi dopo aver completato le procedure di cui alle lettere a) e b) del presente comma, al primo degli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria e al quale non risulta essere già stato assegnato un posteggio con le procedure predette.- In pratica, il posteggio recante il numero progressivo più basso sarà assegnato al soggetto utilmente collocato al 1° posto in graduatoria in quanto già non assegnatario di posteggio con le procedure precedenti; il posteggio recante il successivo numero progressivo più basso sarà assegnato al soggetto utilmente collocato al 2° posto, e così via sino all'abbinamento di tutti i posteggi istituiti.-

12. Per gli operatori dei settori alimentare e degli imprenditori agricoli aventi diritto, la procedura descritta al precedente comma 11, sarà applicata con riferimento ai posteggi identificati, rispettivamente, con le lettere "A" e "B" accanto a ciascun numero.- Nel caso in cui il numero dei posteggi identificati con le lettere "A" e/o "B" dovesse risultare insufficiente rispetto al numero complessivo dei soggetti aventi diritto appartenenti ai relativi settori, si dovrà, prima di avviare le procedure di cui al precedente comma 11:

a) Calcolare il numero complessivo dei posteggi mancanti rispetto agli aventi diritto.- (Il calcolo dovrà essere effettuato tenuto conto che, in ogni caso, devono essere prima utilizzati tutti i posteggi identificati con le lettere "A" o "B".- Quindi in caso mancassero posti per gli operatori del settore alimentare si

dovrà prima far ricorso, ove possibile, ai posti del settore degli imprenditori agricoli e viceversa.- In tale eventualità i posteggi identificati con le lettera "A" o "B" potranno essere rinumerati secondo le esigenze.-)-

- b) Sottrarre dai posteggi riservati al settore alimentare il numero dei posteggi mancanti, aggiungendoli ai settori alimentare e/o degli imprenditori agricoli.- I posteggi devono essere sottratti a partire dall'ultimo numero progressivo indicato nella planimetria del mercatino, andando a ritroso sino al raggiungimento della quantità di posteggi necessari.- I posteggi sottratti saranno rinumerati, secondo le esigenze, continuando la numerazione già esistente dei settori alimentare e/o degli imprenditori agricoli.-

13. I posteggi dei settori "alimentare" e degli "imprenditori agricoli" che dovessero rimanere liberi per mancanza di aventi diritto appartenenti a tali settori, saranno assegnati - dopo aver esaurito tutti i posteggi identificati con soli numeri - ai restanti operatori aventi diritto del "settore non alimentare".- Per l'assegnazione sarà seguito lo stesso metodo indicato al precedente comma 11, lettera d).-

14. Fino alla completa e definitiva regolarizzazione del mercatino, che si concluderà con il rilascio in favore di tutti gli aventi diritto delle autorizzazioni di cui all'art.1, comma 2, lett. b), della L.R. n.18/95 o - nell'eventualità rimanessero ancora posteggi disponibili - con la pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 15, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alle normali procedure di assegnazione dei posteggi.- Eventuali istanze già pervenute o che perverranno prima della definitiva regolarizzazione del mercatino, non avranno, pertanto, alcun valore e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'assegnazione di posteggi.-

15. Esaurita la regolarizzazione prevista dal presente articolo, gli eventuali posteggi del mercatino che dovessero rimanere liberi per mancanza di aventi diritto, saranno assegnati con le normali procedure previste dal presente regolamento e dalla legge.- In tale eventualità però, onde garantire la massima trasparenza delle procedure stesse, si dovrà provvedere alla pubblicazione di apposito avviso e non si applicherà la priorità prevista dall'art.5, 2° comma, 1° periodo, della L.R. n.18/95, connessa alla data di presentazione della domanda.- Tutte le domande che perverranno in funzione di detto avviso e che risulteranno

spedite, attraverso raccomandata, entro il termine di scadenza fissato nell'avviso stesso, dovranno pertanto essere considerate spedite al Comune nella stessa data.-

16. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente alla procedura connessa alla fase di prima regolarizzazione del mercatino.- Ultimata tale procedura le norme stesse cessano di avere effetto.-

Art.44

Vigilanza e sanzioni

E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Il Corpo di Polizia Municipale, in particolare, sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori del mercato settimanale, all'interno degli spazi assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dello stesso.

Le violazioni alle norme in materia di commercio su aree pubbliche disciplinate dal presente regolamento sono punite con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, e successive modifiche e integrazioni.

Art.45

Norme finali

Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alla disciplina generale in materia di commercio su aree pubbliche.

**Entrata in vigore del regolamento e delle
modifiche successivamente apportate**

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 07/11/2000.- La predetta deliberazione, sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 01/12/2000, essendo decorsi venti giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi, senza che la sezione centrale del CO.RE.CO. abbia comunicato di aver adottato provvedimento di annullamento.- Ad intervenuta esecutività della citata deliberazione, il regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 12/12/2000 al 27/12/2000, ed è entrato in vigore il 28/12/2000, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione della Commissione straordinaria n.96 del 24/08/2004, divenuta esecutiva il 08/09/2004, è stato modificato l'art.43 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n.96/2004, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 13/09/2004 al 28/09/2004.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 29/09/2004, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 16 del 10/02/2005, divenuta esecutiva il 23/02/2005, è stato integrato l'art.14 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n 16/2005, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 01/03/2005 al 16/03/2005.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 17/03/2005, giorno

successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-

Con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 30/07/2020, divenuta esecutiva il _____, è stato integrato l'art.28 comma 1 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n. 11/2020, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal _____ al _____.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il _____ giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-
